



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2021 PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI CUI ALL'ART. 68 COMMA 1 TRA LE DIVERSE MODALITA' DI UTILIZZO

Art. 40 comma 3 sexies D.Lgs 165/2001

In data 26/07/2019 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo (CCI) del personale non dirigente per il triennio 2019-2021.

L'atto sottoscritto per il triennio è un contratto integrativo normativo e in parte economico che ha definito la cornice di regole generali concordate in sede integrativa e riferita al periodo 2019-2021.

L'art. 4 di detto CCI ha individuato i seguenti "criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68 comma 1 del CCNL 21/05/2018 fra le diverse modalità di utilizzo":

Le risorse stabili annualmente confluite nel Fondo risorse decentrate sono destinate prioritariamente nell'ordine a corrispondere:

- a) le progressioni economiche storiche, già attribuite, ai dipendenti;*
- b) le indennità di comparto di cui all'art. 33 comma 4 lettera b) e c) del CCNL 22/01/2004;*
- c) le indennità che continuano ad essere corrisposte al personale della ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa (ai sensi dell'art. 37 comma 4 del CCNL 6/7/1995).*
- d) eventuali nuove progressioni economiche.*

Le risorse stabili annuali che residuano dalla destinazione di cui al paragrafo precedente e le risorse variabili annuali, con esclusione:

- delle risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettera a) derivanti dai concorsi a premio;*
- delle risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettera c) ossia le risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge (es. incentivi tecnici, compensi avvocati dipendenti),*

saranno destinate nell'ordine per corrispondere i seguenti trattamenti economici di cui all'art. 68 comma:

- a) indennità condizioni di lavoro di cui all'art. 70- bis CCNL 21/05/2018.*
- b) compensi per specifiche responsabilità, secondo la disciplina dell'art. 70-quinquies;*
- c) premi correlati alla performance organizzativa;*
- d) premi correlati alla performance individuale.*

Alla performance individuale sarà destinata almeno il 30% delle risorse variabili (con esclusione delle risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettera c).

Le risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettera a) derivanti dai concorsi a premio, saranno destinate a compensare i dipendenti individuati allo svolgimento delle attività correlate allo svolgimento delle manifestazioni a premio, secondo l'Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 22/2017

Le risorse di cui all'art. 67 comma 3 lettera c) saranno destinate all'erogazione dei compensi di cui all'art. 68 comma 2 lettera g).

Le parti concordano che, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 01.04.1999, eventuali economie di parte stabile che emergessero a consuntivo (escluse quelle che la legge espressamente vieta di destinare al finanziamento della contrattazione integrativa), saranno rese disponibili per finanziare il Fondo risorse decentrate dell'anno successivo.

Questa Relazione tecnico-finanziaria - redatta secondo gli schemi e le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nelle sue Circolari in primis con la Circolare 25 del 19/07/2012 - ha lo scopo di illustrare l'utilizzo delle risorse previste nel Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione e definiti nel summenzionato art. 4 del CCI 2019-2021.

Modulo I

La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il Fondo risorse decentrate per l'anno 2021, in applicazione delle disposizioni contenute nel CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, è stato quantificato complessivi € 1.139.375,62 con determina del Segretario generale n. 136 del 30/08/2021, rettificata con successivo provvedimento n. 148 del 13/09/2021. Con determinazione n. 38 del 25/03/2021 si era provveduto, in precedenza, alla costituzione della componente stabile del Fondo 2021.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

Secondo le previsioni dettate dal comma 1 dell'art. 67 del CCNL del 21/05/2018 "a decorrere dal 2018 il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31 comma 2 del CCNL 22.01.2004, relative al 2017 come certificate dal collegio dei revisori ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33 comma 4 lettere b) e c) del CCNL del 22.01.2004".

Il comma 1 dell'art. 67 sunnominato ha richiesto di individuare un'unica voce contrattuale che ricomprenda sia le risorse finanziarie aventi le caratteristiche suddette (unico importo consolidato riferito all'anno 2003) sia le risorse successivamente introdotte, sempre con tali caratteristiche, dai contratti dei periodi 2004-2005 e 2006-2009. L'importo individuato andava poi depurato:

- 1) delle risorse destinate nel 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;
- 2) dell'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 del CCNL 22.01.2004 (pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza) qualora nel 2017 si avessero avuto incarichi di alta professionalità.

Come dettagliatamente evidenziato nella Sezione I della Relazione Tecnica Finanziaria del 19/12/2018 al Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del 2018, **l'Importo Unico Consolidato** di cui all'art. 67 comma 1 del CCNL 21/05/2018 è risultato così composto:

a) Risorse storiche consolidate Fondo 2003	€ 479.930,99
b) Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL	€ 95.597,44
c) Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità	€ 120.827,74
d) quota annuale 2017 destinata al finanziamento delle posizioni organizzative	- € 59.452,10*
e) risorse di cui all'art. 32 comma 7 CCNL 22/04/2004	- € 7.322,90
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO (a+b+c-d-e)	€ 629.581,17

Seguendo la previsione contrattuale, l'importo unico consolidato viene stabilmente incrementato per il 2021 da:

- **Art. 67 comma 2 lettera a)** del CCNL 21/05/2018: importo su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019. Il personale in servizio alla data del 31/12/2015 è di 145 dipendenti (tutti a tempo indeterminato ed esclusi i dirigenti). L'importo individuato risulta quindi pari ad **€ 12.064,00**.
- **Art. 67 comma 2 lettera b)** del CCNL 21/05/2018: importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data. L'importo individuato già nel Fondo risorse decentrate del 2018 è pari ad **€ 15.730,70**.
- **Art. 67 comma 2 lettera c)** del CCNL 21/05/2018: importi relativi alle retribuzioni individuali di anzianità e degli "assegni ad personam" non più corrisposti al personale cessato dal servizio (comprensivo di tredicesima mensilità). L'importo confluisce dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno. La somma individuata nel Fondo risorse decentrate del 2020 (€ 29.881,15) viene, nel 2021, incrementata di € 11.738,09 e si riferisce al personale cessato nel corso del 2020. Di seguito il dettaglio.

Cessati	DATA CESSAZIONE	RIA	Assegno personale non riassorbibile	RIA+Assegno personale non riassorbibile annuale	RISPARMIO ANNUALE 2020
FREDINI DANIELE	21/01/2020	1,67 €		21,71 €	21,71 €
MISTRIN GINO	01/03/2020	149,07 €		1.937,91 €	1.937,91 €
REDDI PATRIZIA	02/05/2020	0,00 €		0,00 €	0,00 €
MALENGO GIANNI	23/06/2020	104,13 €		1.353,69 €	1.353,69 €
DE PRA' MONICA	01/08/2020	158,56 €		2.061,28 €	2.061,28 €
CAVALLARO GIOVANNI	01/09/2020	25,85 €		336,05 €	336,05 €
RUGGERI PAOLO	01/10/2020	157,40 €		2.046,20 €	2.046,20 €
FANCHINI MARIANGELA	16/11/2020	149,07 €		1.937,91 €	1.937,91 €
CELADIN MARINA	01/12/2020	0,00 €		0,00 €	0,00 €
FLEGO VESNA	31/12/2020	157,18 €		2.043,34 €	2.043,34 €
					11.738,09 €

L'importo complessivamente inserito nel Fondo risorse decentrate del 2021 è di **€ 41.619,24**.

Decurtazioni del Fondo/Parte fissa

A seguito di quanto stabilito dal comma 456 dell'articolo unico della legge n. 147/2013 (c.d. Legge di stabilità 2014) vengono storicizzate, a partire dal 2015, le decurtazioni operate nel 2014 per effetto dell'applicazione dell'art. 9 comma 2-bis del DL 78/2010 (decurtazione per rispetto del limite 2010 e decurtazione per riduzione di personale).

Queste decurtazioni permanenti vengono inserite, per effetto della Circolare n. 13/2016 della Ragioneria Generale dello Stato, tra le risorse fisse del Fondo.

Descrizione	Importo CCIAA Venezia Rovigo
Decurtazione permanente ex art. 1 comma 456 Legge 147/2013 – Fondo 2014	€ 41.561,93

Riepilogando:

Descrizione	Importo
IMPORTO UNICO CONSOLIDATO	629.581,17 €
Art. 67 comma 2 lettera a) CCNL 21/05/2018	12.064,00 €
Art. 67 comma 2 lettera b) CCNL 21/05/2018	15.730,70 €
Art. 67 comma 2 lettera c) CCNL 21/05/2018	41.619,24 €
	698.995,11 €
Decurtazione permanente ex art. 1 comma 456 Legge 147/2013 – Fondo 2014	-41.561,93 €
TOTALE RISORSE STABILI	657.433,18 €

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse stabili possono essere integrate annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione dell'art. 67 comma 3 del CCNL 21/05/2018.

Per il 2021 la parte variabile del Fondo risorse decentrate è data da:

Descrizione	Importo
art. 67 comma 3 lettera a) CCNL 21/05/2018 Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 Legge 449/1997	Convenzioni con soggetti pubblici 0,00 €
	Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali 1.000,00 €
art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21/05/2018 Risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici a favore del personale	Incentivi per compensi tecnici 13.427,98 €
	Compensi professionali da corrispondere agli avvocati dipendenti 17.180,00 €
Art. 67 comma 3 lettera d) CCNL 21/05/2018	Importi una tantum per RIA e assegni ad personam del personale cessato infrannualmente nel 2019. Si considerano le mensilità residue dopo la cessazione, per frazioni di mese sup. a 15 gg. 3.955,61 €

Art. 67 comma 3 lettera e) CCNL 21/05/2018	Risparmi di straordinario accertati a consuntivo anno 2019	34.974,00 €
Art. 67 comma 3 lettera h) CCNL 21/05/2018 che rimanda al comma 4 stesso articolo stesso CCNL	Risorse per un importo massimo pari all'1,2% del monte salari 1997, esclusa quota dirigenza	1.881,04 €
Art. 67 comma 3 lettera i) CCNL 21/05/2018 che rimanda al comma 5 lett. b) stesso articolo stesso CCNL	Risorse per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri strumenti di programmazione della gestione.	310.000,00 €
Art. 68 comma 1 CCNL 21/05/2018	Economie Fondo anno 2020 Riferimento determinazione SG f.f. n. 111 del 13/07/2021	99.523,81 €
TOTALE RISORSE VARIABILI		481.942,44 €

Nel dettaglio:

- **art. 67 comma 3 lettera a)** del CCNL 21/05/2018 - Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 Legge 449/1997. Questa voce per il 2021 viene alimentata da:

a) Contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali per € 1.000,00. Si tratta del 50% delle entrate (al netto degli oneri riflessi a carico Camera) derivanti dall'attività del personale camerale incaricato di sovrintendere, fuori orario di lavoro, le manifestazioni a premio (riferimento Ordine di Servizio del SG n. 22 del 27/11/2017). L'importo per quest'anno, caratterizzato dal proseguo della situazione emergenziale mondiale di natura sanitaria, è stato stimato dal dirigente responsabile avv. Mario Feltrin.

- **Art. 67 comma 3 lettera c)** del CCNL 21/05/2018 - Somme che disposizioni di legge prevedono in favore del personale, secondo quanto previsto dalle stesse norme. Questa voce per il 2021 viene alimentata da:

a) Incentivi per funzioni tecniche, previsti dall'art. 113 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e regolamentati dal Regolamento della Camera di Commercio di Venezia Rovigo, adottato con delibera di Giunta n. 151 del 11/09/2017 e sottoposto ad una prima revisione con delibera di Giunta n. 144 del 12/10/2020; La somma, al netto degli oneri riflessi a carico Camera, è pari ad € 13.427,98 e riguarda i compensi spettanti al RUP e al gruppo di lavoro attinenti:

- 1) il 5° acconto su 7 previsti (la previsione iniziale di 6 acconti è stata modificata a seguito dell'allungamento di 1 anno del termine presunto di ultimazione dei lavori) relativo alle attività 2021 per l'opera di costruzione della nuova sede camerale in Via Torino a Mestre;

RUP	dipendente Denti Tonino
Gruppo di lavoro	dipendenti: Andrioli Marina, Della Gatta Gabriele, Casolino Ines, Barbara Zennari
Importo scheda tecnica	€ 15.855,06 lordi

- 2) il 2° acconto (su 3 previsti) relativo alle attività 2021 per il servizio di ingegneria ed architettura per il collaudo statico e tecnico amministrativo, in corso d'opera e finale, degli impianti e manufatti relativi ai lavori di realizzazione della nuova sede della CCIAA e della Stazione Sperimentale del Vetro nel Campus universitario di Via Torino a Venezia-Mestre;

RUP	dipendente Denti Tonino
Direttore esecuzione contratto	dipendente Casolino Ines
Gruppo di lavoro	dipendenti: Andrioli Marina
Importo scheda tecnica	€ 727,70 lordi

3) il 2° acconto (su 3 previsti) relativo alle attività 2021 per i lavori di ristrutturazione ed impiantistica della sede camerale "Ca' Nova" di Venezia;

RUP	dipendente dirigente Giacomo de' Stefani
Gruppo di lavoro:	dipendenti: Andrioli Marina, Denti Tonino, Casolino Ines, Della Gatta Gabriele
Importo scheda tecnica	€ 562,50 lordi – escluso RUP

b) Compensi per avvocati dipendenti, previsti dall'art. 9 del D.L. 90 del 24/06/2014 (convertito in Legge n. 114 del 11/08/2014) e regolamentati in Camera di Commercio di Venezia Rovigo con il Regolamento approvato con delibera di Giunta n. 108 del 02/12/2015 e integrato con successiva delibera n. 63 dell'11/04/2016.

La somma per il 2021, al netto degli oneri riflessi a carico Camera, è pari ad € 17.180,00 ed è relativa ai sottoelencati provvedimenti giudiziali favorevoli alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo o alle sue Aziende Speciali:

- Giudice di Pace di Chioggia del 04/11/2020, riguardante un ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (ASPO) contro la società GOSPED srl
- Tribunale di Venezia – Sezione prima civile – del 10/02/2020 riguardante un ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (ASPO) contro la società SO.RI.MA. srl;
- Tribunale di Venezia – Sezione prima civile – del 28/10/2020 riguardante un ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (ASPO) contro la società MENELA.COM TRASPORTI OPERARE LAGUNARI srl;
- Giudice di Pace di San Donà di Piave del 22/03/2021, riguardante la sentenza per la causa civile (n. 509/19 RG) promossa da Callegher Emanuela contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione convenuta con la CCIAA di Venezia Rovigo;
- Tribunale di Trieste del 21/05/2021, riguardante la sentenza per la causa (sub RG 2369/16, 2370/16 e 2594/16) promossa da Comune di Venezia, Città Metropolitana di Venezia e CCIAA Venezia Rovigo contro Autovie Venete spa;
- Tribunale di Venezia – Sezione prima civile – del 17/11/2020 riguardante un ricorso per decreto ingiuntivo promosso dall'Azienda Speciale per il Porto di Chioggia (ASPO) contro la società Clodiamare1 Società Cooperativa;

Le sentenze hanno condannato le parti soccombenti alla refusione delle spese (compresi gli onorari professionali). Le cause sono state patrociniate dall'avvocato dipendente Barbara Zennari responsabile dell'Ufficio Avvocatura legale.

- **Art. 67 comma 3 lettera d)** del CCNL 21/05/2018 - Importi una tantum per RIA e "assegni ad personam" del personale cessato durante l'anno 2020. Si considerano le mensilità residue dopo la cessazione. Questa voce per il 2021 è pari a € 3.955,61. Di seguito il dettaglio.

Cessati	DATA CESSAZIONE	RIA mensile	Assegno personale non risassorbibile	RISPARMTR tra data di cessazione e 31/12/2021
FREDINI DANIELE	21/01/2020	1,67 €		19,90 €
MISTRIN GINO	01/03/2020	149,07 €		1.614,93 €
REDDI PATRIZIA	02/05/2020	0,00 €		0,00 €
MALENGO GIANNI	23/06/2020	104,13 €		676,85 €
DE PRA' MONICA	01/08/2020	158,56 €		858,87 €
CAVALLARO GIOVANNI	01/09/2020	25,85 €		112,02 €
RUGGERI PAOLO	01/10/2020	157,40 €		511,55 €
FANCHINI MARIANGELA	16/11/2020	149,07 €		161,49 €
CELADIN MARINA	01/12/2020	0,00 €		0,00 €
FLEGO VESNA	31/12/2020	157,18 €		0,00 €
				3.955,61 €

- **Art. 67 comma 3 lettera e)** del CCNL 21/05/2018 - risparmi da straordinari accertati a consuntivo. L'art. 1 comma 870 della Legge 178 del 30/12/2020 (c.d. Legge di bilancio per il 2021), in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, ha previsto la possibilità di destinare le risorse dirette a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale ma non utilizzate nel corso del 2020 nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso del 2020 al finanziamento, per il 2021, dei trattamenti accessori correlati alla performance e alle condizioni lavoro (in deroga all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017) o agli istituti del welfare integrativo. Con determinazione del Segretario Generale n. 64 del 05/05/2021, si è provveduto ad accertare le somme di cui sopra, quantificando in € 34.974,26 il risparmio da lavoro straordinario per il 2020. Successivamente, in ossequio alla norma di Legge sopra richiamata, il Collegio dei Revisori dei Conti, in data 19/05/2021, ha provveduto alla certificazione. Come previsto dal CCNL del 21/05/2018, i risparmi da lavoro straordinario continuano ad alimentare la parte variabile del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente. La contrattazione integrativa, come indicato nella parte II, destina tale somma al finanziamento del trattamento accessorio legato alla performance del personale non dirigente.

Art. 67 comma 3 lettera h) del CCNL 21/05/2018 che, richiamando l'art. 67 comma 4), così dispone: in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione della componente variabile sino ad un importo massimo pari all'1,2% su base annua del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza. L'importo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari del 1997 è pari ad € 39.688,49 (il monte salari 1997 della ex CCIAA di Venezia e ex CCIAA di Rovigo è rispettivamente di € 2.305.119,17 e di € 1.002.254,85, esclusa la quota di competenza della dirigenza e gli oneri contributivi a carico dell'amministrazione).

Il CCI 2019-2021 di questa Camera di Commercio all'art. 3 ha stabilito, previa verifica della capacità di spesa a bilancio, di prevedere l'integrazione della componente variabile del Fondo risorse decentrate sino ad un importo corrispondente all'1,2% su base annua del monte salari del 1997 solo se e nella misura in cui viene rispettato l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

Per questa ragione, meglio esplicitata nella Sezione III di questa relazione, per il 2021 si procede ad allocare risorse su questa voce nell'importo di € 1.881,04.

- **Art. 67 comma 3 lettera i)** del CCNL 21/05/2018 che, rinviando all'art. 67 comma 5 lettera b), dispone che gli enti possono destinare apposite risorse alla componente variabile per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel Piano della Performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale.

La somma massima che nel 2021 trova collocazione in questa voce è pari a € 310.000,00, somma stanziata dalla Giunta camerale con delibera n. 95 del 28/05/2021. Il Piano della performance 2021-2023 (approvato con delibera di Giunta n. 19 del 12/02/2021 e successivamente revisionato con delibera n. 144 nella seduta di Giunta del 23/07/2021) ha definito gli obiettivi operativi ed ha individuato i progetti/piani di miglioramento (nuovi e/o di mantenimento) correlati al raggiungimento degli obiettivi strategici annuali dell'ente. Ciascun progetto/iniziativa è dotato di un set di indicatori e target, condivisi e integrati secondo le indicazioni dell'OIV (fornite preventivamente all'approvazione del Piano 2021-2023 e al suo aggiornamento), finalizzati alla misurazione del livello di attuazione dei singoli programmi di attività, ai quali sarà correlata anche la corresponsione dei premi legati alla performance. Gli obiettivi 2021 sono stati valutati e valorizzati secondo i criteri e la procedura approvata sempre dalla Giunta con delibera n. 83 del 17/06/2019. Dalla loro valutazione scaturisce, per il 2021, l'importo di € 310.000,00.

Si riportano di seguito i 7 obiettivi operativi contenuti nel Piano della Performance 2021-2023 a cui corrispondono le attività operative (progetti/piani di miglioramento) che troveranno completamento nel corso del 2021 e in relazione alle quali la Giunta camerale ha stanziato l'importo di cui trattasi:

Obiettivo Strategico	n. scheda	Obiettivo Operativo
OS1. Semplificazione amministrativa e promozione della digitalizzazione mediante pratiche di collaborazione diffuse	1	Sviluppo servizi a supporto della proprietà industriale in collaborazione e sinergia con società/enti partecipati
	2	Sportello/Servizio polifunzionale per l'impresa digitale
	3	Implementazione ed efficientamento Bando voucher digitali
OS5. Supporto al sistema delle imprese nella conoscenza e capacità di comprensione e di analisi del contesto attuale e futuro (analisi degli scenari)	4	Implementazione ed efficientamento del sistema di rilevazione dei prodotti petroliferi
OS6. Promozione del grado di trasparenza, conoscenza, legalità e tutela del mercato	5	Sensibilizzazione delle imprese, associazioni e cittadinanza sui temi della legalità, tutela dell'ambiente e responsabilità sociale
	6	Implementazione attività di vigilanza/controllo in sinergia e accordo con MISE/Unioncamere
OS7. Semplificazione e sburocratizzazione degli adempimenti amministrativi per il sistema delle imprese	7	Miglioramento procedura di incasso del diritto annuo
	8	Sviluppare ed efficientare i servizi della Camera di Commercio in ottica di semplificazione e sburocratizzazione
OS8. Ottimizzazione dei servizi in un'ottica di efficientamento dei costi/qualità anche attraverso forme di collaborazione con enti e sistema camerale	9	Mantenimento e implementazione del sistema di gestione della qualità e controllo di gestione
	10	Implementazione ed efficientamento dei servizi interni a supporto e in ottica di miglioramento della qualità dei servizi esterni
OS10. Promozione del grado di trasparenza e integrità del Gruppo Delta Lagunare	11	Migliorare gli strumenti di comunicazione interna ed esterna
OS11. Economicità, efficienza ed efficacia della gestione	12	Efficienza gestione risorse tecnologiche e razionalizzazione dei costi

Secondo la Giunta, l'importo che troverà collocazione nel Fondo risorse decentrate 2021 ai sensi dell'art. 67 comma 5 lettera b), non dovrà determinare il

superamento del limite delle risorse relative al trattamento accessorio del personale non dirigente di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017. Per il 2021 queste risorse vengono allocate per l'importo massimo di € 310.000,00.

- **Art. 68 comma 1** - economie Fondo risorse decentrate anno precedente. Con determinazione del Segretario Generale n. 111 del 13/07/2021 si è provveduto alla ricognizione amministrativa delle risorse non utilizzate a Fondo 2020 da far confluire nel Fondo risorse decentrate 2021. All'art. 4 del CCI del triennio 2019-2021 le parti hanno infatti concordato che, ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL, eventuali economie di parte stabile che emergessero a consuntivo saranno rese disponibili per finanziare il Fondo risorse decentrate dell'anno successivo. La ricognizione amministrativa-contabile di cui sopra ha individuato residui per € 99.523,81.

Sezione III – Decurtazioni del Fondo

A parte la decurtazione permanente di cui all'art. 1 comma 456 della Legge 147/2013 inserita tra le risorse fisse e descritta nella Sezione I, il Fondo risorse decentrate 2021 non viene interessato da altre decurtazioni.

Il Fondo risorse decentrate rispetta la norma di contenimento alla crescita del salario accessorio del personale dettata dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, il quale nell'abrogare dal 1° gennaio 2017 l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015, stabilisce che a decorrere dalla stessa data "l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (omiss)....".

Il trattamento accessorio dell'anno 2016 (escludendo le voci che non rilevano ai fini dell'art. 23 summenzionato) diviene la soglia da non superare nella quantificazione delle risorse annuali da destinare al trattamento economico accessorio del personale, a partire dal 2017.

Con determinazione del Segretario Generale n. 191 del 19/10/2018 il Limite 2016 è stato ridefinito in € 1.012.250,13 e risulta composto dalle seguenti voci a valere sul Fondo risorse decentrate 2016:

Totali risorse fisse con carattere di certezza e stabilità - 2016	648.675,99 €
Art. 15 comma 1 lett. d) CCNL 01.04.1999 Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 Legge 449/1997 - somme proveniente da soggetti pubblici	4.974,85 €
Art. 15 comma 1 lett. n) CCNL 01.04.1999 Per le CCIAA importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997 ai sensi dell'art. 31 comma 5 del CCNL 06.07.1995 - progetti finalizzati	58.000,00 €
Art. 15 comma 2 CCNL 01.04.1999 Incremento massimo dell'1,2 monte salari 1997 a decorrere dal 01.04.1999	39.688,49 €
Art. 15 comma 5	300.000,00 €
Decurtazione 2016 per riduzione proporzionale del personale in servizio Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015	-39.089,20 €
LIMITE FONDO 2016	1.012.250,13 €

La ridefinizione del limite 2016 muove dalla presa d'atto che:

- i risparmi annuali da straordinario non rilevano ai fini della verifica del rispetto della normativa di contenimento della crescita delle risorse decentrate (di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017);
- le somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 Legge 449/1997 (c.d. "compensi per conto terzi") rilevano ai fini del rispetto della normativa di contenimento della crescita delle risorse decentrate solo se provenienti da soggetti pubblici.

Le voci che non rilevano ai fini della quantificazione del limite 2016, e che quindi sono state escluse, sono le voci non assoggettate ai vincoli secondo la previgente normativa. Considerato che la disposizione di cui all'art. 23 comma 2 sopra richiamata, è stata proposta nello stesso stile di cui all'art. 9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, si sono incluse/escluse le medesime voci utilizzate anche negli anni pregressi.

Per la loro individuazione si è tenuto conto di quanto indicato in alcune Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (RGS) di seguito elencate, che individuano gli istituti da non considerare per il rispetto del vincolo di cui all'art. 9 comma 2/bis del DL 78/2010: n. 12 del 15/04/2011, n. 16 del 02/05/2012, n. 21/2013, n. 15/2914.

Il parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 257831 del 18/12/2018 fornito alla Regione Lombardia, ha poi riepilogato le tipologie di risorse finanziarie che possono essere appostate nei Fondi per il trattamento accessorio del personale, anche dirigenziale, in deroga al limite previsto dall'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 e che sono:

- risorse non utilizzate derivanti dal Fondo dell'anno precedente;
- economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente, se previste nei CCNL;
- incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
- compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'amministrazione e derivanti da condanna alle spese della controparte, di cui all'art. 9 del D.L. 90/2014;
- compensi ISTAT;
- sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e conto terzi di cui all'art. 43 della Legge 449/1997;
- fondi di derivazione dell'Unione Europea;
- piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16 commi 4 e 5 del D.L. 98/2011;
- le risorse dei rinnovi CCNL destinate ai Fondi per il trattamento economico accessorio del personale.

C'è da dire tuttavia che la stessa Ragioneria Generale dello Stato, in un parere rilasciato all'Unione Province d'Italia (UPI), prot. 169507 del 20/06/2019, sembra far rientrare nel limite previsto dall'art. 23 summenzionato i risparmi delle risorse per lo straordinario dell'anno precedente.

Questa Amministrazione ritiene per coerenza e omogeneità di comportamento con i Fondi pregressi, escludere i risparmi da straordinario dalle risorse che rilevano ai fini della verifica del rispetto del vincolo di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

Il nuovo CCNL, all'art. 67 comma 7, precisa che "la quantificazione del Fondo risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire complessivamente nel rispetto dell'art. 23

comma 2 del D.Lgs. 75/2017". Pertanto, la somma dei due stanziamenti per l'anno 2021 non dovrà superare il limite individuato per il 2016.

L'ammontare delle risorse a carico del bilancio 2021 destinate agli incarichi di posizione organizzativa è stato definito in € 66.775,00.

Le voci del Fondo risorse decentrate anno 2021 da considerare ai fini della verifica del rispetto del vincolo di cui all'art. 23 comma 2 summenzionato sono:

Risorse fisse con carattere di certezza e stabilità escluse le risorse di cui all'art. 67 comma 2 lettera a) e b)	629.638,48 €
Art. 67 comma 3 lettera a) Somme derivanti dall'attuazione dell'art. 43 Legge 449/1997 - somme provenienti da soggetti pubblici	0,00 €
Art. 67 comma 3 lettera d)	3.955,61 €
Art. 67 comma 3 lettera h) incremento massimo dell'1,2% monte salari 1997 esclusa quota dirigenza	1.881,04 €
Art. 67 comma 3 lettera i)	310.000,00 €
AMMONTARE FONDO RISORSE DECENTRATE 2021 CHE RILEVA AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DELL'ART. 23 COMMA 2 D.LGS. 75/2017	945.475,13 €

Si evidenzia che:

A) l'art. 11 del D.L. 135/2019 (convertito con modificazioni dalla Legge 12 del 11/02/2019) stabilisce che il limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 non opera con riferimento "agli incrementi previsti successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziari di cui all'art. 48 del D.Lgs. 165/2001, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico". Ciò significa che le somme stanziare nel Fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettere a) e b) non rilevano ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23 comma 2. (€ 657.892,73-€ 12.064,00-€ 15.730,70)

B) le somme individuate ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera h) e comma 3 lettera i), secondo le indicazioni pattuite rispettivamente in sede di contrattazione integrativa (art. 3 del CCI 2019-2021) e dalla Giunta camerale nella seduta del 28/05/2021, sono da inserire solo se e nella misura in cui viene rispettato il vincolo dell'art. 23 comma 2 D.Lgs. 75/2017. Considerato che queste somme, se considerate nel loro ammontare massimo previsto (39.688,49 e 310.000,00) determinerebbero uno sfioramento delle risorse relative al trattamento accessorio del personale del 2021 rispetto al limite 2016 di € 37.807,45, l'Amministrazione decide di:

- inserire nel Fondo risorse decentrate 2021 l'importo € 1.881,04 individuato ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera h) CCNL 21/05/2018;
- inserire nel Fondo risorse decentrate per l'anno 2021 la somma massima di € 310.000,00 ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera i);

Per la verifica del rispetto del vincolo di cui all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 si è quindi tenuto conto:

- delle risorse anno 2021 destinate alle Posizioni Organizzative, quantificate in € 66.775,00;

- delle risorse relative al Fondo risorse decentrate anno 2021 sottoposte al vincolo, quantificate in € 945.475,13

la cui somma risulta pari a € 1.012.250,13 (come tabella seguente).

Risorse destinate a PO per il 2021	66.775,00 €
Risorse del Fondo risorse decentrate anno 2021 sottoposte a vincolo	945.475,13 €
TOTALE RISORSE TRATTAMENTO ACCESSORIO 2021 SOTTOPOSTE AL VINCOLO DI CUI ART. 23. COMMA 2 D.LGS. 75/2017	1.012.250,13 €

Le risorse sopra individuate non superano il Limite 2016 (quantificato in € 1.012.250,13) e di conseguenza non si procede per il 2021 a decurtare il Fondo risorse decentrate ai fini del rispetto di quanto stabilito all'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	657.433,18 €
Risorse variabili	481.942,44 €
Decurtazione 2021 per rispetto limite 2016	- 0,00 €
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2021	1.139.375,62 €

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Non ci sono risorse allocate all'esterno del Fondo.

Modulo II
Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate dal Contratto integrativo sottoposto a certificazione

In questa sezione sono rappresentate tutte le poste di utilizzo del Fondo risorse decentrate la cui disciplina esula dall'attività negoziale integrativa per il 2021. Si fa riferimento agli istituti del Fondo la cui quantità è regolata in modo non modificabile dal CCNL (Indennità di comparto); agli utilizzi del Fondo giuridicamente già perfezionati (PEO storiche); agli istituti del Fondo la cui quantificazione, pur demandata alla negoziazione integrativa, è regolata da contratti pregressi su cui il contratto integrativo sottoposto a certificazione non interviene. In generale tutti gli istituti regolati su base aziendale/datoriale senza specifica formalizzazione in sede di negoziazione integrativa.

Tra le destinazioni di parte stabile abbiamo:

Descrizione	Importo	Note
Art. 68 comma 1 CCNL 21/05/2018 Differenziali di progressione economica	403.361,00 €	
Art. 68 comma 1 Indennità di comparto di cui art. 33 comma 4 lett. b) e c) CCNL 22/04/2004	58.856,00 €	
Art. 68 comma 2 lettera e) CCNL 21/05/2018 Compensi per specifiche responsabilità di cui art. 70-quinquies CCNL 21/05/2018	67.500,00 €	Le indennità sono state definite all'art. 8 del CCI 2019-2021. Le indennità spettanti per il 2021 sono quelle in vigore da febbraio 2017.
Art. 68 comma 2 lettera c) CCNL 21/05/2018 Indennità condizioni lavoro di cui art. 70-bis CCNL 21/05/2018	4.000,00 €	Le indennità condizioni lavoro, sono regolate dall'art. 7 del CCI 2019-2021. Le indennità condizioni lavoro remunerano per il 2021 solo lo svolgimento delle attività implicanti il maneggio valori.
RISORSE STABILI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	533.717,00 €	

Gli istituti sopra riepilogati vengono per il 2021 tutti finanziati con le risorse stabili del Fondo.

Altre somme non specificatamente regolate da questo Contratto integrativo si trovano tra le risorse variabili e sono:

descrizione	Importo	Note
Art. 15 comma 1 lettera d) CCNL 01/04/1999 Compensi per concorsi a premio derivanti dall'applicazione dell'art. 43 Legge 449/1997 e disciplina dall'ente camerale con OdS n. 22 del 27/11/2017	1.000,00 €	somma vincolata in destinazione

Art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21/05/2018 Incentivi per compensi tecnici ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016	13.427,98 €	somma vincolata in destinazione
Art. 67 comma 3 lettera c) CCNL 21/05/2018 Compensi professionali per gli avvocati dipendenti ai sensi dell'art. 9 del D.L. 90/2014 (convertito in Legge 114/2014)	17.180,00 €	somma vincolata in destinazione
RISORSE VARIABILI NON DISPONIBILI ALLA CONTRATTAZIONE	31.607,98 €	

Le risorse stabili residue disponibili alla contrattazione ammontano ad € 124.175,73.

Risorse stabili 2021	657.433,18 €
Risorse stabili NON disponibili alla contrattazione integrativa 2021	-533.717,00 €
Risorse stabili disponibili alla contrattazione integrativa 2021	123.716,18 €

Le risorse variabili residue disponibili alla contrattazione ammontano ad € 449.874,91.

Risorse variabili 2021	481.942,44 €
Decurtazione per rispetto del limite 2016	-0,00 €
Risorse variabili NON regolate dal contratto integrativo 2021	-31.607,98 €
Risorse variabili disponibili alla contrattazione integrativa 2021	450.334,46 €

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

In questa sezione vanno riportati i diversi istituti economici la cui quantità risulta formalmente negoziata nel contratto integrativo sottoposto a certificazione.

La contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 1 comma 870 della Legge 178 del 30/12/2020 (c.d. legge di bilancio per il 2021) destina la somma di € 34.974,00 - pari ai risparmi da straordinario per il 2020, inseriti nel Fondo ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera e) del CCNL 21/05/2018 - al finanziamento della performance anno 2021.

descrizione	Importo	Note
Art. 68 comma 2 lettera j) CCNL 21/05/2018 Progressioni economiche	32.000,00 €	Nuove progressioni economiche orizzontali 2021
Art. 68 comma 2 lettera a) e lettera b) Premi legati alla performance	542.050,64 €	Performance 2021, di cui di € 34.974,00 derivante dai risparmi da straordinario per il 2020 (rif. Art. 1 comma 870 Legge 178/2020)

TOTALE DESTINAZIONI REGOLATE DA CONTRATTO INTEGRATIVO 2021	574.050,64 €	
---	---------------------	--

Con le risorse stabili disponibili alla contrattazione integrativa (€ 123.716,18) si provvede quindi a finanziare le progressioni economiche orizzontali.

Alla performance 2021 sono quindi destinate:

- risorse stabili per € 91.716,18
- risorse variabili per € 450.334,46

I premi legati alla performance vengono ripartiti nella seguente misura, individuata in sede di contrattazione integrativa anno 2021:

- il 67% per i premi legati alla performance organizzativa;
- il 33% per i premi legati alla performance individuale.

Descrizione	Importo
Art. 68 comma 2 lettera a) Premi legati alla performance organizzativa	363.173,93 €
Art. 68 comma 2 lettera b) Premi legati alla performance organizzativa	178.876,71 €
Totale performance 2021	542.050,64 €

I criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance sono esplicitati nel contratto integrativo triennale 2019-2021.

Prendendo atto dei rilievi avanzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a seguito del monitoraggio dei dati contabili e gestionali eseguito presso la ex Camera di Commercio di Rovigo dal 23 marzo al 2 aprile 2015, prosegue a titolo prudenziale il piano di accantonamento decennale (iniziato nel 2016) della produttività erogabile al personale della ex CCIAA di Rovigo, così come è stato stabilito nel CCDI del 2016 e nel quale sono definite le modalità.

ANNO	IMPORTO COMPLESSIVO/RESIDUO	NUMERO ANNI mancanti	IMPORTO ACCANTONATO	NOTE
2016	214.880,19	10	52.900,00	Nel CCDI 2016 le parti si sono accordate per accantonare una maxi rata da € 36.000,00 (produttività 2016 non erogata a dipendenti ex CCIAA Rovigo) più € 16.900,00 (produttività 2016 non distribuita a tutto il personale)
2017	161.980,19	9	17.997,80	
2018	143.982,39	8	17.997,80	
2019	125.984,59	7	17.997,80	
2020	107.986,80	6	17.997,80	
2021	89.989,00	5	17.997,80	

Sezione III – Eventuali destinazioni ancora da regolare

Voce non presente in quanto non sono previste destinazioni ancora da regolare.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

descrizione	Importo	Tipologia risorse	Importo complessivo
Somme NON regolate da contratto	533.717,00 €	Risorse stabili	565.324,98 €
	31.607,98 €	Risorse variabili	
Somme regolate da contratto	123.716,18 €	Risorse stabili	574.050,64 €
	450.334,46 €	Risorse variabili	
Destinazioni ancora da regolare	0,00 €		0,00 €
TOTALE 2021			1.139.375,62 €

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non presente in quanto non è stata compilata la sezione V del Modulo I.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a) Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità.
Le risorse stabili per il 2021 ammontano a € 657.433,18 mentre le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto € 58.856,00, progressioni orizzontali storiche € 403.361,00, progressioni orizzontali 2021 € 32.000,00) ammontano ad € 494.217,00.
Le destinazioni di utilizzo del Fondo 2021 aventi natura certa e continuativa sono quindi coperte con le risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità.
- b) Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività (ossia i premi legati alla performance) viene erogata applicando il Sistema di misurazione e valutazione della performance in uso (approvato con delibera di Giunta n. 4 del 29/01/2018), in coerenza con il D.Lgs 150/2009 e con la supervisione dell'OIV.

- c) Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni economiche).

Le progressioni orizzontali previste per il 2021 saranno attribuite sulla base dei criteri individuati in sede di contrattazione integrativa triennale 2019-2021 ed evidenziati all'art. 6 del CCI 2019-2021. Le progressioni orizzontali saranno riconosciute, nel limite delle risorse disponibili, ad una quota limitata di dipendenti non superiore al 50%.

Lo strumento della progressione orizzontale viene usato per cercare di valorizzare le professionalità acquisite dai singoli dipendenti e il processo di valutazione usato fornisce in sé idonei elementi per originare una graduatoria in grado di valorizzare i dipendenti che si sono distinti sia per il comportamento professionale e le capacità relazionali sia per il raggiungimento degli obiettivi di ente e di settore.

Modulo III

Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

Descrizione	Anno 2018*	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Risorse stabili (comprehensive di decurtazione permanente)	613.010,49	633.723,13	645.695,09	657.433,18
Risorse variabili	443.513,86	403.082,35	410.218,60	481.942,44
Decurtazione per rispetto limite Fondo - D.Lgs 74/2017	-48.176,14	0,00	0,00	0,00
Totale	1.008.348,21 €	1.036.805,48 €	1.055.913,69 €	1.139.375,62 €

*Il CCNL del 21/05/2018 disciplina fuori dal "Fondo risorse decentrate" le risorse destinate agli incarichi di posizione organizzativa e alta professionalità.

Modulo IV
Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione

Le somme relative al Fondo delle risorse decentrate 2021 sono imputate al conto 321006 "retribuzione accessoria produttività" del preventivo economico, ad eccezione delle somme che dovessero essere stanziare ai sensi dell'art. 67 comma 3 lettera c) relative agli incentivi per funzione tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 che per espressa previsione normativa fanno capo "agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture".

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Il limite di spesa del Fondo relativo al 2020 risulta rispettato come da tabella di seguito riportata, che confronta il limite di spesa rappresentato dal Fondo 2020 con l'effettivo utilizzo (onere 2020):

Voce risorsa	Destinazione	Onere 2020
Indennità di comparto	59.876,80	55.876,28
PEO storiche	456.216,99	386.273,03
Nuove PEO 2020	30.500,00	23.599,68
Indennità di responsabilità	67.500,00	49.321,97
Indennità varie	4.000,00	1.358,78
Premi legati alla performance	416.244,52	412.311,44
Compensi per concorsi a premio	2.000,00	345,42
Compensi per incentivi tecnici	16.158,84	16.158,83
Compensi per sentenze favorevoli avvocati dipendenti	3.416,54	3.416,54
	1.055.913,69 €	948.661,97 €*

*La cifra trova copertura:

- nel saldo al 31/12/2020 del conto 321006 "retribuzione accessoria produttività" del Bilancio 2020 per € 936.440,18;
- nella scrittura contabile di rettifica del costo 2020 n. 8617/2021 che rileva una sopravvenienza attiva di € 3.803,31 per risultato performance 2020 non erogata a dipendente per aver superato il massimale stabilito nel CCI 2019-2021 (art. 12) per chi riceve anche gli incentivi tecnici;
- nella scrittura contabile di rettifica del costo 2020 n. 6994/2021 che rileva una sopravvenienza attiva di € 129,77 a seguito del non pieno raggiungimento degli obiettivi relativi ai piani di miglioramento anno 2020, come risulta dalla RDP validata da OIV, che ha quindi determinato una diminuzione delle risorse da erogare per la performance 2020;
- nella scrittura contabile di rettifica del costo 2020 n. 4671/2021 che rileva una sopravvenienza attiva di € 3,97 a seguito di minori oneri per indennità correlata alle condizioni lavoro 2020;
- nella scrittura contabile n. 15222 del 31/12/2020 per € 16.158,84 relativa ai compensi spettante agli incentivi tecnici;

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La copertura a bilancio 2021 delle somme connesse alle risorse decentrate del personale non dirigente è assicurata:

- 1) dallo stanziamento previsto nel preventivo economico sul conto 321006 "retribuzione accessoria produttività" (stanziamento per € 1.128.270,00) - approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 23 del 29/12/2020 e con delibera n. 9 del 23/07/2021 in sede di assestamento - per le seguenti voci di destinazione:

Descrizione	Importo
Differenziali di progressione economica	403.361,00 €
Indennità di comparto	58.856,00 €
Nuove progressioni economiche	32.000,00 €
Compensi per specifiche responsabilità	67.500,00 €
Indennità condizioni lavoro	4.000,00 €
Compensi per concorsi a premio	1.000,00 €
Compensi per avvocati dipendenti	17.180,00 €
Premi legati alla performance	542.050,64 €
TOTALE	1.125.947,64 €

- 2) dagli stanziamenti previsti nel preventivo economico sui conti seguenti per la destinazione "compensi per incentivi tecnici":

	Descrizione	Importo
111008 – immobilizzazioni in corso ed acconti	Compensi per incentivi tecnici	12.480,18 €
Conto 111003 - fabbricati		423,34 €
Conto 325041 – spese per servizi in outsourcing		524,46 €
	TOTALE	13.427,98 €

Il Segretario Generale F.F.
Dr. Giacomo de' Stefani

Firma digitale ai sensi del D.Lgs n. 82/2005